



**Comune
di Bologna**

Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni

Comune di Bologna

Servizio di gestione della formazione degli operatori dei servizi 0-6 del territorio comunale, del coordinamento pedagogico territoriale (CPT) di Bologna e del servizio di supporto al CPT per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2024

Lettera di invito

CIG A019C01FE1

Art. 1 - PREMESSE.....	4
Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1 - Documenti di gara.....	4
2.2 - Chiarimenti.....	5
2.3 - Comunicazioni.....	5
Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
3.1 - Durata.....	6
3.2 – Modifica del contratto in fase di esecuzione e clausola di revisione prezzi.....	6
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
Art. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	8
5.1 - Self cleaning.....	8
5.2 - Altre cause di esclusione.....	9
Art. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	9
6.1 - Requisiti di idoneità professionale.....	9
6.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	10
6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	10
6.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	10
6.5 - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	11
Art. 7 - AVVALIMENTO.....	11
Art. 8 - SUBAPPALTO.....	12
Art. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	13
Art. 10 - GARANZIA PROVVISORIA.....	13
Art. 11 - SOPRALLUOGO.....	13
Art. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
Art. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	13
13.1 - Regole per la presentazione dell'offerta.....	14
Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	15
Art. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	16
15.1 - Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative ed eventuale procura.....	16
15.2 - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14.....	18
15.3 – Documentazione in caso di avvalimento.....	19

15.4 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	19
Art. 16 - OFFERTA TECNICA.....	20
Art. 17 - OFFERTA ECONOMICA.....	21
17.1 - Modulo offerta economica.....	22
17.2 - Prezzo complessivo offerto.....	22
Art. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	22
18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	23
18.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	26
18.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	26
18.4 - Metodo di calcolo dei punteggi.....	27
Art. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	27
Art. 20 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	28
Art. 21 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
Art. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	28
Art. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
Art. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	30
Art. 25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	31
Art. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	31
Art. 27 - ACCESSO AGLI ATTI.....	31
Art. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 - PREMESSE

Con determinazione dirigenziale dell'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna PG 583374/2023 è stata disposta l'approvazione e la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti Codice) per il servizio di gestione della formazione degli operatori dei servizi 0-6 del territorio comunale, del Coordinamento pedagogico territoriale (CPT) di Bologna e del servizio di supporto al CPT, per il periodo gennaio - giugno 2024.

La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 1 del Codice.

La Responsabile Unica del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Veronica Ceruti, Capo Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni del Comune di Bologna.

La Direttrice dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Codice, è la dott.ssa Teresa Di Camillo, Responsabile U.I. Innovazione e qualificazione - supporto alla genitorialità dell'Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni del Comune di Bologna.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato SATER (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ (di seguito: "sito") e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito, si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Si precisa che per tutte le informazioni concernenti l'utilizzo della piattaforma SATER e le problematiche tecniche ad essa relative occorrerà rivolgersi all'apposito servizio di call center dedicato agli operatori economici.

Il luogo di svolgimento del servizio è Bologna [codice NUTS: ITH55].

Il Codice Unico Intervento (CUI) inserito nella programmazione biennale delle acquisizioni di servizi e forniture per la presente procedura è il seguente: S01232710374202300040.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le eventuali comunicazioni.

Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito;
2. Capitolato Speciale;
3. Allegato "Dati personale uscente per clausola sociale"
4. Modello domanda di partecipazione;
5. Modello di Documento di gara unico europeo (DGUE) dell'operatore economico;

6. Modello dichiarazioni integrative al DGUE;
7. Modulo offerta economica;
8. Patto di integrità approvato con determinazione dirigenziale del Segretario generale P.G. n. 285457/2014 e aggiornato ai nuovi riferimenti normativi con determinazione dirigenziale P.G. n. 384486/2016;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo del committente della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/cerca.xsp>, nonché sulla Piattaforma.

2.2 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare attraverso l'apposita sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, entro le **ore 18:00 del giorno 16.10.2023**.

Sono inammissibili richieste di chiarimenti trasmesse con modalità diverse da quelle espressamente previste dalla presente Lettera di invito, nonché trasmesse oltre il termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro le **ore 18:00 del giorno 17.10.2023** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a prendere visione costantemente dei contenuti di tali sezioni della Piattaforma.

2.3 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SATER di Intercent-er. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22; avvengono presso la Piattaforma.

Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto l'estensione della città e la differenziazione degli ambiti formativi non sono tali da giustificare una suddivisione in lotti territoriali o prestazionali.

L'importo dell'appalto, al netto di eventuali opzioni, è quantificato in € 120.792,69 + IVA. Parte di questo importo, nella misura di € 74.292,69, è destinato al compenso per i formatori, e considerato pertanto non soggetto a ribasso.

Ai fini del calcolo dell'IVA la quota destinata all'erogazione dei servizi di gestione è soggetta ad IVA con aliquota 22%, mentre la quota destinata al compenso per i formatori, non è soggetta ad IVA.

	Importo non soggetto a ribasso per pagamento formatori	Importo soggetto a ribasso per servizi	Importo complessivo
periodo gennaio 2024 - giugno 2024	€ 74.292,69	€ 46.500,00	€ 120.792,69

La quota da destinare al pagamento dei formatori è considerata non soggetta a ribasso, e sarà erogata solo a seguito dell'effettiva attivazione ed esecuzione del corso.

Per le modalità di svolgimento del servizio non sono individuati oneri per la sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi sono pari a zero.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 144.951,23 al netto dell'IVA.

Importo complessivo	€ 120.792,69
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 24.158,54
Valore globale stimato	€ 144.951,23

Ai sensi dell'art. 41, co. 14 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in misura pari ad una percentuale del 24,42% dell'importo complessivo, calcolato sulla base del fabbisogno presunto di ore necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti e tenendo conto del costo orario per unità di lavoro delle imprese operanti nel medesimo settore merceologico di cui al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 si indica che al personale impiegato nell'appalto è applicabile il CCNL "Formazione Professionale".

3.1 - Durata

L'appalto ha come durata il semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 2024.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In

tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 – Modifica del contratto in fase di esecuzione e clausola di revisione prezzi

Le ipotesi di modifica del contratto in fase di esecuzione e la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice sono ammesse con le forme e con le modalità specificate al punto A.14 del Capitolato.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 - Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 - Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 - Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

- b) per gli operatori economici per i quali non sussiste l'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: Iscrizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui è stabilita la sede legale del concorrente, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- c) per gli operatori che non hanno obbligo di iscrizione né al Registro delle imprese né al REA: Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli artt. 45 e ss. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e/o iscrizione presso registri/albi riconosciuti da amministrazioni pubbliche, per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto;

6.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non previsti per la presente procedura.

6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

I Soggetti che partecipano alla gara dovranno dimostrare di aver gestito corsi di formazione rivolti a gruppi di personale che svolge la propria funzione lavorativa in contesti socio-educativi, anche con profili funzionali differenti, almeno pari a 40 eventi formativi (seminari e percorsi formativi) complessivi, per un numero di iscritti totali almeno pari a 1500 unità, negli ultimi tre anni educativi precedenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023, quindi nel periodo da settembre 2020 a giugno 2023) realizzati nell'ambito di uno o più contratti.

I requisiti speciali richiesti devono essere preventivamente dichiarati nell'apposita sezione del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, delle specifiche relative al numero di eventi formativi e del numero di iscritti totali, oltre al periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, delle specifiche relative al numero di eventi formativi e del numero di iscritti totali, oltre al periodo di esecuzione.

6.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di idoneità professionale di cui di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.5 - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Il requisito di idoneità professionale di cui di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Relativamente al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 6.3:

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 7 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un

altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alla normativa vigente.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni di cui all'articolo B.3.4 del Capitolato speciale (*Fornitura e gestione di un software per corsi online*) e all'art. B.3.8 (*Servizio di supporto pedagogico e tecnico all'espletamento delle funzioni del CPT di Bologna - Gestione del sito del CPT*) possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la gestione unitaria degli strumenti informatici sia in fase di esecuzione del contratto, sia ai fini di una più agevole trasmissione delle informazioni a futuri affidatari.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'allegato "dati personale contraente uscente" espone i dati relativi al personale utilizzato nei contratti di appalto in corso di esecuzione.

Ciascun concorrente inserirà all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in un documento separato, un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento e trattamento economico). Resta impregiudicata la facoltà dell'operatore economico di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa.

Il presente articolo non si applica nei confronti del contraente uscente che, nel caso di sua partecipazione alla gara, alleggerà all'offerta tecnica una dichiarazione circa la continuità lavorativa del personale impiegato.

Art. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

Per questo affidamento la prestazione della garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'articolo 53 del Codice.

Art. 11 - SOPRALLUOGO

Per la presente procedura non è previsto alcun sopralluogo.

Art. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In ragione dell'importo della presente procedura, ai sensi della delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 Pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 58 del 9 marzo 2023, non è prevista contribuzione a favore dell'ANAC.

Art. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 18:00 del giorno 23.10.2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il Comune di Bologna si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

13.1 - Regole per la presentazione dell'offerta

L'“Offerta” è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di

gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare né la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 della presente Lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce in Piattaforma la busta "Documentazione amministrativa", costituita dai seguenti documenti:

- domanda di partecipazione;
- eventuale procura
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- dichiarazioni integrative;
- PASSoe;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;

All'interno della busta "documentazione amministrativa", non dovranno essere presenti, a pena di esclusione, allegati e/o parti relative all'offerta tecnica e/o a quella economica.

15.1 - Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nelle dichiarazioni integrative il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se



- l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
 - di impegnarsi a garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, il rispetto della relativa clausola sociale;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link [Codice Comportamento](#) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, dovrà essere compilata un'unica domanda di partecipazione, sottoscritta come sotto specificato, in cui il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), mentre DGUE e dichiarazioni integrative dovranno essere rese da ciascuno dei soggetti componenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta

- dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 – Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il PASSOE dell'ausiliaria,
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

1. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Art. 16 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) un progetto tecnico illustrativo dei servizi offerti, di massimo 8 pagine (con esclusione di eventuali allegati), strutturato per argomenti sulla base dell'ordine dei criteri di valutazione indicati nel prosieguo;
- b) un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9. Il contraente uscente, in caso di sua partecipazione alla procedura, allegnerà una dichiarazione circa la continuità lavorativa del personale impiegato;
- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- d) l'eventuale certificazione della parità di genere di cui al criterio n. 8.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico, qualora abbia escluso parti dell'offerta tecnica dall'accesso, deve allegare l'eventuale dichiarazione, firmata digitalmente, e denominata "Segreti tecnici e

commerciali” contenente l’indicazione dettagliata e puntuale delle parti dell’offerta coperte da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per cui tali parti dell’offerta sono da secretare e fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente si impegna altresì a fornire, a richiesta della stazione appaltante, una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Art. 17 - OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto risultante dalla compilazione dell'allegato “modulo offerta economica”, che dovrà essere indicato sulla piattaforma SATER, come descritto al successivo punto 15.2.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 della presente Lettera di invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

17.1 - Modulo offerta economica

	Importo non soggetto a ribasso per pagamento formatori	Importo soggetto a ribasso per i servizi
periodo gennaio 2024 - giugno 2024	€ 74.292,69 (importo non soggetto a ribasso)	€ 46.500,00 (importo massimo su cui formulare l’offerta)

Il concorrente dovrà compilare l'allegato denominato “modulo offerta economica”, all’interno del quale dovranno essere valorizzati TUTTI i campi con sfondo giallo, e in particolare:

- il prezzo complessivo offerto relativo al solo importo soggetto a ribasso per i servizi;
- l’aliquota IVA applicata.

Compilando tutti campi di cui ai punti precedenti, si valorizzerà in automatico il campo “importo complessivo offerto (iva esclusa)” nella cella contrassegnata da sfondo di colore

verde, che costituirà l'offerta complessiva e che deve essere inserito nell'apposito campo prezzo nella RdO su SATER (si veda punto 17.2).

Il modulo offerta economica relativo al lotto dovrà essere allegato alla busta economica, inserendolo nel campo "modulo offerta economica".

17.2 - Prezzo complessivo offerto

Nell'apposito campo previsto dalla piattaforma SATER ciascun concorrente dovrà indicare l'importo complessivo offerto per il servizio. Tale importo dovrà corrispondere a quanto indicato nell'allegato "modulo offerta economica", nella cella "importo complessivo offerto (iva esclusa)" contrassegnata da sfondo di colore verde.

In caso di discordanza del valore risultante dall'offerta economica indicata in SATER ed il valore indicato nella cella "importo complessivo offerto (iva esclusa)" dell'allegato "modulo offerta economica" (17.1), si darà prevalenza a quest'ultimo. In tal caso, quindi, la stazione appaltante procederà a rettificare sulla piattaforma SATER il valore dell'offerta economica.

Verranno prese in considerazione, per tutti i contenuti dell'offerta economica, fino a due cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Art. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Gli elementi tecnico-qualitativi saranno valutati per un massimo di 90 punti come di seguito specificato.

Sono contrassegnati con la lettera D i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Sono contrassegnati con la lettera T i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Sono contrassegnati con la lettera Q i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Criterio n.	Elementi tecnico-qualitativi	Fino a punti 90
1	<p>(D) Proposta relativa all'attività di ricognizione degli interessati a iscriversi ai percorsi formativi, gestione delle iscrizioni e attività di supporto agli iscritti</p> <p>Sarà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la completezza e la tempistica dei flussi di lavoro descritti per la ricognizione degli interessati a iscriversi agli eventuali percorsi formativi ulteriori rispetto a quelli già previsti (pre-iscrizioni) - l'adeguatezza della modalità di comunicazione e di supporto agli iscritti 	Max 10 punti
2	<p>(D) Proposta relativa all'Individuazione e alla gestione degli incarichi dei formatori</p> <p>Sarà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modalità di partecipazione dell'affidatario al processo partecipativo per l'individuazione delle tematiche e dei possibili formatori - la tempistica di presentazione delle proposte e la quantità di percorsi/eventi formativi per ciascuna tematica - la tempistica dell'ingaggio dei formatori 	Max 15 punti
3	<p>(D) Proposta relativa alla fornitura e alla gestione di un software per corsi on-line</p> <p>Sarà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualità delle soluzioni tecniche proposte per l'erogazione della formazione online e degli altri eventi online previsti dal capitolato, con particolare 	Max 15 punti

	<p>riferimento al numero degli eventi gestiti e al numero dei partecipanti oltre quelli richiesti dal capitolato tecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adeguatezza dell'assistenza tecnica per il funzionamento della piattaforma e per il supporto ad iscritti e docenti 	
4	<p>(D) Proposta relativa alla fase di gestione dei corsi e alla successiva reportistica</p> <p>Sarà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione dell'assistenza in aula per i percorsi formativi in presenza realizzati presso le sedi comunali - l'adeguatezza delle modalità e della tempistica previste per il monitoraggio e presentazione della reportistica legata alle iscrizioni, alle presenze e alle frequenze 	Max 20 punti
5	<p>(D) Proposta relativa al Servizio di supporto pedagogico e tecnico al CPT</p> <p>Sarà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la completezza dei flussi di lavoro previsti per la figura del coordinatore pedagogico - la quantificazione della presenza settimanale del coordinatore, aggiuntiva rispetto a quanto richiesto al capitolato - l'adeguatezza del piano di intervento e assistenza tecnica per il funzionamento del sito 	Max 15 punti
6	<p>(Q) Proposta relativa alle professionalità coinvolte e alla loro qualificazione</p> <p>Saranno valutate le esperienze professionali della figura del coordinatore del CPT (art. B.3.7 del Capitolato speciale), con riferimento ai requisiti di esperienza</p>	Max 5 punti

	<p>posseduti oltre a quelli minimi richiesti dal capitolato tecnico.</p> <p>Verranno assegnati 0,2 punti per ogni mese di esperienza ulteriore rispetto a quella minima richiesta all'art. B.5 del Capitolato speciale, fino ad un massimo di 5 punti.</p> <p>N.B. L'offerente dovrà evidenziare la professionalità del coordinatore e la sua qualificazione attraverso un prospetto di sintesi che riepiloghi la quantificazione in mesi dell'esperienza lavorativa realizzata presso uno o più CPT. Non saranno valutati curricula, ma solo il suddetto prospetto con dati aggregati, che non verrà conteggiato nel computo delle 20 facciate a disposizione.</p>	
7	<p>(D) Servizi migliorativi</p> <p>Saranno valutati la qualità e il numero delle proposte relative a servizi ed interventi aggiuntivi rispetto alle richieste minime del capitolato, finalizzati al miglioramento dei servizi oggetto dell'appalto (es. assistenza in aula per incontri in presenza ulteriori rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico, supporto service per incontri in diretta <i>streaming</i>)</p>	Max 5 punti
8	<p>(T) Possesso della certificazione della parità di genere</p> <p>Il punteggio verrà attribuito alle imprese che abbiano adottato politiche tese al raggiungimento della parità di genere e che abbiano ottenuto il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006)</p>	5 punti

E' stabilita una soglia minima di sbarramento pari a punti 60 al di sotto della quale non si procederà con la valutazione dell'offerta economica.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale "D", la valutazione dei criteri verrà effettuata dai singoli commissari attribuendo dei coefficienti secondo i parametri di seguito indicati:

- contenuto insufficiente: coefficiente da 0 a 0,20
- contenuto sufficiente: coefficiente da 0,21 a 0,40
- contenuto discreto: coefficiente da 0,41 a 0,60
- contenuto buono: coefficiente da 0,61 a 0,80
- contenuto ottimo: coefficiente da 0,81 a 1

La commissione individua il coefficiente da attribuire calcolando, qualora la valutazione dei commissari non sia unanime, la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (arrotondata al secondo decimale).

18.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente variabile da zero a uno, tramite la seguente formula:

$$C_i = \frac{V_b - V_a}{V_b - V_{min}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito

$V_b - V_a$ = differenza di importo tra l'importo a base di gara e l'importo offerto dal concorrente in esame

$V_b - V_{min}$ = differenza di importo tra l'importo a base di gara e l'importo migliore (cioè minor importo) offerto

18.4 - Metodo di calcolo dei punteggi

Per ciascun elemento di valutazione i punteggi verranno attribuiti come di seguito indicato. Per quanto riguarda i punteggi discrezionali (D) il coefficiente attribuito con la modalità specificata al punto 18.2, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione darà il relativo punteggio assegnato.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare (T), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri in base all'applicazione dei coefficienti assegnati dalla commissione per gli elementi qualitativi discrezionali (D) ed al punteggio automatico ottenuto per gli elementi di valutazione tabellari (T) dà il punteggio totale provvisorio attribuito all'offerta tecnica. Tale punteggio provvisorio, prima di ogni riparametrazione, sarà tenuto in considerazione per la verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'offerta tecnica (60 punti).

Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato le operazioni di riparametrazione

di seguito specificate:

- **I riparametrazione:** al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
- **Il riparametrazione:** al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'elemento tecnico e quello economico, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo (90 punti), tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto (90 punti) e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio per l'offerta economica è attribuito secondo la seguente formula:

$Pe_i = 10 \times C_i$ (ottenuto da $V_b - V_a / V_b - V_{min}$)

Infine, per ciascun concorrente si sommano i punteggi assegnati per l'offerta tecnica e quelli assegnati per l'offerta economica e si determina così la graduatoria finale.

Art. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della dell'anomalia delle offerte.

Art. 20 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il **giorno 24.10.2023, alle ore 10:00**, e si svolgerà telematicamente all'interno della Piattaforma.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa

- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire di visualizzare le operazioni della seduta, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>

Art. 21 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito;
- c) redigere apposito verbale;
- d) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di invito.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di invito.

La commissione, prima di procedere ad ogni riparametrazione, individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica per i predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione, attraverso l'inserimento in Piattaforma dei punteggi assegnati, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- i punteggi risultanti ad esito delle riparametrazioni;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente Lettera di invito e,

successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte i cui costi della manodopera indicati siano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, e gli oneri della sicurezza indicati siano considerati potenzialmente incongrui.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica tramite la piattaforma SATER.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 26 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.comune.bologna.it/trasparenza/contenuti/161:19899/>.

Art. 27 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l'apposita funzionalità "Richiesta accesso agli atti" presente in Piattaforma.

Art. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente documento.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è la Capo Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni, dottoressa Veronica Ceruti.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Bologna. I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;



**Comune
di Bologna**

Area Educazione, Istruzione e nuove Generazioni

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E

NUOVE GENERAZIONI

La Capo Area

Veronica Ceruti

(firmato digitalmente)